

La sentenza della Cassazione delimita il principio dell'irretroattività della legge penale

Autoriciclaggio a maglie larghe

Non rileva il tempo di commissione del reato presupposto

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Autoriciclaggio e confisca a maglie larghe: la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione n. 1309 dell'11 gennaio 2024 ha chiarito che il reato di autoriciclaggio scatta anche per le condotte aventi a oggetto proventi di delitti commessi prima della sua entrata in vigore, non essendo invocabile il principio di irrevocabilità della legge penale per il solo fatto che il reato presupposto, nel caso di specie frode fiscale, è stato realizzato in epoca anche di gran lunga antecedente all'introduzione dell'art. 648-ter.1 cp. Inoltre, la Suprema corte ha chiarito che le somme autoriciclate possono essere autonomamente confiscate, cumulandosi all'ablazione del provento del delitto tributario presupposto; si tratta, infatti, di denaro, beni ed altre utilità che costituiscono oggetto di un reato differente rispetto a quello da cui originariamente provengono.

Il caso. Nella vicenda in esame, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, e la Corte di appello di Bologna, avevano condannato l'imputato per il reato di autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1 cp. Ricorrendo per Cassazione, si evidenziava che il reato presupposto, individuato dai giudici di merito nella frode fiscale, fosse stato commesso in epoca di gran lunga antecedente all'introduzione dell'art. 648-ter.1, avvenuta con la legge n. 186/2014, e si sosteneva la conseguente insussistenza nel caso di specie del reato di autoriciclaggio, sulla base del principio di irretroattività della norma penale sancito dall'art. 2 cp.

Il tempo di commissione del reato presupposto. Censura che è stata tuttavia ritenuta infondata dalla Suprema corte, che ha valutato come improprio il richiamo al suddetto principio di irretroattività, il cui fondamento è quello di permettere al soggetto agente di orientare consapevolmente il proprio comportamento e di prevedere in anticipo le conseguenze delle proprie azioni. Esigenze che possono dirsi salvaguardate anche nell'ipotesi in cui l'autoriciclaggio, comunque commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 648-ter.1 cp, abbia ad oggetto proventi di condotte realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti, i proventi che vengono ora "ripuliti" derivano da un comportamento che, al momento della

Il reato di autoriciclaggio	
Anteriorità del reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato scatta anche per le condotte aventi a oggetto proventi di delitti commessi prima della sua entrata in vigore poiché: • i proventi ripuliti derivano da un comportamento che al momento della sua commissione era già punito dalla legge penale • nel momento in cui l'agente si determina a riciclare i proventi dell'azione criminosa da lui stesso posta in essere l'autoriciclaggio è già punito dall'art. 648-ter.1 cp
Autonomia della confisca	<ul style="list-style-type: none"> • Le somme autoriciclate: • pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa e autonoma veste giuridica e naturalistica • costituiscono oggetto di un reato differente rispetto a quello da cui originariamente provengono • possono essere autonomamente confiscate cumulandosi all'ablazione del provento del delitto tributario presupposto

sua commissione, era già punito dalla legge penale. L'agente, pertanto, era già a conoscenza dell'illiceità della condotta posta in essere e disponeva così dei mezzi per calcolare le conseguenze, in termini di possibile soggezione ad una sanzione penale, della propria azione. Allo stesso modo, successivamente all'entrata in vigore del nuovo delitto di cui all'art. 648-ter.1 cp, nel momento in cui l'agente si determina a riciclare i proventi dell'azione criminosa da lui stesso posta in essere, egli dispone dei mezzi per scegliere liberamente se andare o meno incontro alla sanzione penale prevista dalla nuova disposizione. Né si può ritenere violato il principio di irretroattività solo perché, al momento della commissione del delitto presupposto, l'agente ancora non era a conoscenza della sopravvenuta rilevanza penale dell'autoriciclaggio.

Il principio di irretroattività. In altri termini, per la Cassazione, appare del tutto estranea alle esigenze sottese al principio di irretroattività l'aspettativa di colui che consapevolmente delinque, realizzando una condotta che in quel momento è vietata dall'ordinamento, solo perché confida nel fatto che, in base al quadro normativo vigente, potrà reinvestire i proventi senza incorrere in ulteriori sanzioni. Altrimenti il principio di irretroattività finirebbe per consentire a chiunque abbia commesso un delitto anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione, anche a distanza di tempo, di porre in es-

sere una condotta ormai notoriamente illecita, riciclando liberamente i proventi della precedente attività delittuosa, senza essere esposto ad alcuna conseguenza; e, per questa via, si trasformerebbe para-

L'agente era già a conoscenza dell'illiceità della condotta posta in essere e disponeva così dei mezzi per calcolare le conseguenze, in termini di possibile soggezione ad una sanzione penale, della propria azione

dossalmente da garanzia primaria dello Stato di diritto a vero e proprio "bonus" per delinquere impunemente. Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha pertanto condiviso l'orientamento di legittimità che, in tema di autoriciclaggio, a proposito di fattispecie in cui il delitto presupposto era costituito da un reato fiscale, ha affermato il principio secondo cui impropriamente è invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 cp, in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, in cui l'elemento materiale risulta posto in essere in epoca successiva all'introduzione della predetta normativa e quello presupposto, già previsto dalla legge come reato, si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della predetta legge n. 186/2014 (Cass. pen., Sez. II, n. 3691/2016).

L'applicazione alla vicenda in esame. Tanto era

avvenuto nel caso in esame: con l'operazione di finanziamento in favore della società dell'imputato attraverso la forma del "prestito soci", quella che era, fino a quel momento, una mera condotta di godimento personale non punibile di proventi delittuosi, si era trasformata in una modalità autoriciclatoria, interamente realizzata sotto la vigenza della nuova disposizione incriminatrice, in quanto tale operazione apparentemente lecita, nella sostanza, aveva consentito al ricorrente di "ripulire" il profitto illecito di frodi fiscali da lui commesse impiegandole nella sua attività imprenditoriale, iniettando così il denaro ripulito nel tessuto economico sociale, integrando l'offesa del bene giuridico protetto costituito principalmente dall'ordine pubblico economico.

Autoriciclaggio e confisca. Con ulteriore motivo, in relazione alla disposta confisca ricondotta al delitto di autoriciclaggio, si lamentava che l'importo avrebbe dovuto intendersi compreso in quello più ampio già sottoposto a confisca per equivalente nell'ambito del procedimento per il reato presupposto di frode fiscale, così essendosi determinata un'illegittima duplicazione del provvedimento ablativo, in contrasto con gli orientamenti sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità a mente dei quali il prodotto o il profitto del reato dell'autoriciclaggio deve essere autonomo da quello del delitto presupposto e consistere nei proventi conseguiti dal suo impiego in attività economiche, finanzia-

rie e speculative. Pertanto, ai fini dell'esatta misura del profitto confiscabile, si sarebbe dovuto aver riguardo non all'importo pari alla provvista di provenienza delittuosa trasferita alla società, bensì al risultato utile ed economico dell'attività imprenditoriale nella quale erano stati investiti i proventi stessi. Ma anche tale motivo non è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Come chiarito dalla Suprema corte, nel caso dell'autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una condotta positiva di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell'attività delittuosa.

La autonomizzazione. Proprio in forza di tale variegata condotta, le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica e naturalistica, in quanto dotate, a seguito dell'operata trasformazione, di una loro individualità sia per causa che per effetto. Dunque, si assiste ad un fenomeno di "autonomizzazione" di quella che da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecito trasformativo, non soltanto della somma in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale. Si tratta, infatti, di denaro, beni ed altre utilità che costituiscono oggetto di un reato differente rispetto a quello da cui originariamente provengono.

La decisione della Suprema corte. Accertato, dunque, che il ricorrente aveva impiegato e trasferito disponibilità finanziarie provenienti da frodi fiscali in precedenza dallo stesso commesse, investendo denaro di provenienza delittuosa in attività imprenditoriali, mediante finanziamenti fruttiferi ai soci effettuati a favore della sua società, il prodotto dell'autoriciclaggio consisteva proprio in quelle somme che erano state successivamente investite in attività economiche, impiegando e sostituendo il provento delle frodi fiscali. La somma oggetto di lecita vestizione era, dunque, differente da quella evasa per causa, effetto e destinazione, in quanto attraverso l'immissione nel circuito economico-produttivo era destinata a generare nuova ricchezza e, dunque, a circolare. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso per entrambi i profili e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.